ItaliaOggi
20-GIU-2023
da pag. 27 / foglio 1
Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 20256 Diffusione: 17529 Lettori: 74000 (0006901)
DATA STAMPA
www.datastampa.it

Scorporo e conferimento vanno a braccetto

06901 06901

La scissione mediante scorporo e il conferimento vanno a braccetto. Le norme del Tuir non permettono, ad oggi, di valutare appieno gli effetti derivanti dall'operazione di scissione tramite scorporo, recentemente introdotta nel codice civile. Ad una prima lettura, talune conseguenze fiscali connesse a tale operazione sembrano potersi mutuare da quelle previste per le scissioni "tradizionali" ma qualche dubbio emerge ove si considerassero le similitudini dell'operazione con il conferimento in favore di una società neocostituita. Questo accade, ad esempio, nel momento in cui si devono valutare le sorti di eventuali posizioni fiscali soggettive esistenti in capo alla società dante causa dell'operazione di scorporo. Questa interpretazione si sposa col fatto che l'operazione di scissione mediante scorporo introdotta dall'art. 51, comma 3, del dlgs. 19/ 2023 è stata concepita (anche) come un'alternativa all'operazione di conferimento: la società scissa trasferisce attività e passività a una o più società di nuova costituzione (escludendo, quindi, le società preesistenti), ricevendo in cambio azioni/quote della società beneficiaria. Per certi versi, si tratta di un'operazione che replica quella del conferimento di beni (o di aziende), pur essendo formalmente ricompresa tra le operazioni di scissione. In tale contesto, si ricorda che in merito alla modalità di trasferimento degli attributi fiscali in caso di scissione tradizionale, l'art.173, comma 4, del tuir prevede che questi siano assegnati alla società beneficiaria in proporzione al patrimonio netto contabile che, rispettivamente, risulta essere trasferito alla beneficiaria e che rimane presso la scissa. Questo criterio riguarderebbe anche la sorte delle perdite fiscali pregresse, delle eccedenze ACE (nonché di base ACE), delle eccedenze di interessi passivi, attivi e di ROL. Il nuovo modello di scissione con scorporo si differenzia da quella tradizionale in quanto con essa non si realizza una riduzione del patrimonio netto contabile della scissa in misura corrispondente all'incremento del patrimonio netto contabile della beneficiaria. Nella scissione tradizionale il patrimonio netto si riduce in conseguenza dell'attribuzione delle azioni/quote della scissa ai soci; circostanza che non si verifica, di contro, nella scissione tramite scorporo. La società scissa (per effetto dello scorporo), infatti, riceve in contropartita partecipazioni che vanno a sostituire i beni di primo grado (attivo e passivo) oggetto di trasferimento, con la conseguenza che il suo patrimonio netto contabile rimane invariato. In tal senso, si realizza, quindi, un effetto analogo a quello generato dalle operazioni di conferimento mediante apporto. In considerazione della meccanica della novellata operazione di scissione, dato che il patrimonio netto contabile della scissa non si riduce a seguito di tale operazione, si potrebbe ritenere che gli attributi fiscali non possano essere trasferiti alla società avente causa, rimanendo integralmente nella disponibilità della società scissa. Tale conseguenza equipererebbe di fatto le operazioni di scissione mediante scorporo ai conferimenti in favore di società neocostituite, in aderenza all'idea del legislatore di rendere le due operazioni tra di loro alternative. Di contro, così come eccepito da Assonime nella Circolare n. 14/23, questa soluzione contrasterebbe con il meccanismo di ripartizione delle posizioni soggettive della scissa disciplinato dall'art. 173, comma 4, del tuir.

Francesco Leone e Michele Mirabella

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1747 - T.1674

Euroritenuta contro frodi Ue

Superficie 31 %